



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011658 - 25/10/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 25 OTT. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Palermo
Via E. Amari, 11
90139 Palermo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 293/2016_Propaganda elettorale_Comunicazione dati iscritti

In data 13 ottobre 2016 è pervenuta da parte dell'Ordine di Palermo una richiesta volta a verificare la possibilità di fornire gli indirizzi mail degli iscritti ad una candidata capolista alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, che ne ha fatto apposita richiesta.

La risposta è di ordine positivo: nel caso prospettato, si ritiene quindi possibile fornire ai candidati ammessi all'elezione del Consiglio dell'Ordine un database contenente i nominativi degli iscritti corredati dagli indirizzi di posta elettronica. Questo, con la finalità di garantire un'ampia informazione interna alla categoria e promuovere la massima partecipazione alla competizione elettorale¹.

Sul punto si raccomanda all'Ordine di Palermo di effettuare il trattamento dei dati in conformità alle norme vigenti in materia di Privacy ed, in particolare, ai principi cardine di pertinenza e non eccedenza: in concreto, limitando la trasmissione dei dati degli iscritti alle informazioni necessarie per la finalità

¹ Inquadrando la questione in un contesto sicuramente più ampio di quello considerato, si può osservare che le liste elettorali, contenenti dati sensibili, sono considerate dal legislatore di rilevante interesse pubblico (art. 62, Codice della Privacy) e che è un principio consolidato in materia elettorale quello di consentire ampia conoscibilità della documentazione amministrativa, in funzione di garanzia e controllo democratico. Anche il recentissimo intervento legislativo in materia di accesso civico e trasparenza conferma la chiara tendenza dell'ordinamento ad attribuire un ruolo sempre più centrale al diritto di accesso alla documentazione amministrativa estendendo la portata soggettiva ed oggettiva dell'accesso alla documentazione ed ai procedimenti delle pubbliche amministrazioni. Si veda in tal senso l'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013.

elettorale e adottando, all'occorrenza, le misure necessarie per evitare utilizzi indiscriminati, per finalità diverse o in tempi non coerenti con lo svolgimento della competizione elettorale.

Dunque, essendo i dati rilasciati ai candidati esclusivamente per scopi istituzionali ed elettorali, i soggetti riceventi sono tenuti sotto la propria responsabilità ad utilizzarli in conformità alle finalità ammesse (per esempio, non sono consentiti la cessione a terzi, l'utilizzo per scopi commerciali e ogni trattamento effettuato dopo la chiusura della competizione elettorale). Per questi motivi si ritiene che il rilascio, da effettuarsi dietro richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, debba avvenire con modalità che consentano di tracciarne gli elementi quali la data, l'oggetto, il destinatario e le finalità.

Per quanto attiene invece, la richiesta di fornire i dati in tre formati diversi (xls, csv e txt), in linea con i principi generali in materia, si ritiene che l'Ordine possa assolvere alla comunicazione fornendo i dati esclusivamente in uno dei formati (si suggerisce di utilizzare uno dei due formati più facilmente convertibili fra xls e csv). Per esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, l'eventuale conversione e/o organizzazione dei dati nei formati di volta in volta preferiti dagli utilizzatori è da porsi esclusivamente a carico di questi ultimi, non potendo in alcun modo gravare sull'operatività dell'Ente.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione

